

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 dicembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2025.

Accertamento della sospensione del sig. Enrico Tiero dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio. (25A06846) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «ARMS4elderly (HTME)» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14414). (25A06738) Pag. 1

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MI-RICORDO» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14419). (25A06739) Pag. 6

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «ROOMMATE» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14423). (25A06740) Pag. 10

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fonte società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (25A06741) Pag. 14



DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «AF Servizi società cooperativa sociale», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (25A06742). Pag. 15

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.M.Agr.A. Cooperativa molisana agro-ambientale cooperativa agricola», in Larino e nomina del commissario liquidatore. (25A06743). Pag. 16

DECRETO 3 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Fronte Rurale Lunigianese società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in Fivizzano e nomina del commissario liquidatore. (25A06745). Pag. 17

DECRETO 3 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di produzione e lavoro Italiana Apalti società cooperativa a r.l.», in Grottaglie e nomina del commissario liquidatore. (25A06746). Pag. 18

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rental Services società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A06747). Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 23 luglio 2025.

Sisma Abruzzo 2009: assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali svolte nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 – pagamento contributo per l'assistenza alla popolazione presso strutture alloggiative pubbliche e private. (Delibera n. 38/2025). (25A06781). Pag. 20

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2025.

Modifiche al regolamento n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (Provvedimento n. 164/2025). (25A06782). Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perampanel, «Perampanel Teva». (25A06748). Pag. 100

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di daptomicina, «Xelltempa» (25A06749). Pag. 101

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamsulosina, tamsulosin cloridrato, «Tamsulosina Eg Stada». (25A06750). Pag. 102

Corte suprema di cassazione

Annuncio di richiesta di referendum (25A06932). Pag. 103

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Passaggio dal pubblico demanio marittimo dello Stato di aree demaniali marittime per complessivi m² 112.719, riportate nel catasto terreni del Comune di Sant'Antioco, ai fogli di mappa 9, 13 e 16 ed identificate con varie particelle (mappali) riportate in atti. (25A06744). Pag. 103



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2025.

Accertamento della sospensione del sig. Enrico Tiero dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota n. 443736 del 27 ottobre 2025, con la quale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, la Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo ha inviato copia della richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina di applicazione della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale, per il sig. Enrico Tiero, consigliere regionale del Lazio, nonché copia dell'ordinanza dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Latina con la quale, in data 17 ottobre 2025, in relazione al reato di cui all'art. 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione), è disposta la predetta misura degli arresti domiciliari;

Considerato che ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, il quale prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, tra l'altro, quando è disposta l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato che l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura degli arresti domiciliari è stata emessa il 17 ottobre 2025 e che, pertanto, la sospensione decorre da tale data;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché di quelli delegati ai Ministri senza portafoglio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto a decorrere dal 17 ottobre 2025 è accertata la sospensione del sig. Enrico Tiero dalla carica di consigliere regionale del Lazio, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

2. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012.

Roma, 24 novembre 2025

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

25A06846

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «ARMS4elderly (HTME)» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14414).


IL DIRETTORE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (GURI n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;



Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*G.U.* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *GU.* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*G.U.* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;



Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 6415 dell'8 maggio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15084 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3921 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «THCS 2023 - *Healthcare of the future*» con un budget complessivo pari a euro 3.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Joint Call Secretariat* nel *meeting* in data 31 gennaio 2024 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo ARMS4Elderly (HTME) - «*Hospital Telemedicine for the Elderly*», avente come obiettivo di migliorare l'accesso a cure mediche di alta qualità a persone anziane, solitamente costrette a convivere con malattie croniche che necessitano di assistenza continua, attraverso l'implementazione nella routine clinica di tecnologie di monitoraggio dei segni vitali e di consulti telematici a distanza forniti da ospedali a specializzazione geriatrica e con un costo complessivo pari a euro 185.000,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 2212 del 16 febbraio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «ARM-S4Elderly (HTME)»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri



di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il dd n. 13890 del 16 ottobre 2025, reg. UCB n. 162, in data 20 ottobre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.956.625,00 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla THCS «Healthcare of the future» Call 2023, con scadenza il 13 giugno 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ARMS4Elderly (HTME)» figura il seguente proponente italiano:

Net-Medicare S.r.l.;

Visto il *consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «ARMS4Elderly (HTME)»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «ARMS4Elderly (HTME)» per un contributo complessivo pari ad euro 92.500,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ARMS4Elderly (HTME)» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2024 e la sua durata è di ventisei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 92.500,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 3514, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 13890 del 16 ottobre 2025, reg. UCB 162, in data 20 ottobre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.



3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensa-

zione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2025

Il direttore generale: CONSOLI


Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2216

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A06738



DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MI-RICORDO» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14419).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;


Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in



particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in

deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 6415 dell'8 maggio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15084 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3921 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «THCS 2023 - *Healthcare of the future*» con un budget complessivo pari a euro 3.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Joint Call Secretariat* nel *meeting* in data 31 gennaio 2024 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in



particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo MI-RICORDO - «*Transcultural and Multidimensional validation of digital Rehabilitation Intervention of Cognitive Resources Domain-Oriented*», avente come obiettivo quello di identificare le disabilità correlate alle malattie non trasmissibili, il deterioramento cognitivo rappresenta un peso significativo per i pazienti e per chi li assiste, con specifiche esigenze di riabilitazione a lungo termine. La continuità delle cure resa possibile dalla tecnologia può ampliare i servizi sanitari a un target più ampio di persone, che potrebbero beneficiare di interventi di teleriabilitazione in grado di fornire assistenza a domicilio e con un costo complessivo pari a euro 600.000,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 2212 del 16 febbraio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «MI-RICORDO»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle Direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025

e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e della ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 13890 del 16 ottobre 2025, reg. UCB n. 162, in data 20 ottobre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.956.625,00 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla THCS «*Healthcare of the future*» Call 2023, con scadenza il 13 giugno 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MI-RICORDO» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università Carlo Cattaneo - LIUC;

ASTIR;

Vista la procura notarile rep. n. 30295 in data 9 ottobre 2025 a firma del dott. Federico Cornaggia notaio in Meda (iscritto presso il collegio notarile di Milano) con la quale il dott. Paolo Zani, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società ASTIR s.r.l. conferisce procura al presidente Riccardo Comerio dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «MI-RICORDO»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «MI-RICORDO» per un contributo complessivo pari ad euro 300.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «MI-RICORDO» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° ottobre 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.



3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 300.000,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 3514, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 13890 del 16 ottobre 2025, reg. UCB n. 162, in data 20 ottobre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto

dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di diffinitività, si procederà ai necessari congruagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le



modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2202

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A06739

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «ROOMMATE» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14423).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica



e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e

integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;



Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 6415 dell'8 maggio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15084 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3921 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «THCS 2023 - *Healthcare of the future*» con un budget complessivo pari a euro 3.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della Joint Call Secretariat nel meeting in data 31 gennaio 2024 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo ROOMMATE - «*IntegRated system of rObOts and Multimedia Monitors: technology for innovAtion and personalizaTion of rEhabilitation care*», avente come obiettivo quello di affrontare il grave impatto che l'ictus ha sui sistemi sanitari, sugli operatori e sui pazienti, è necessario rafforzare i servizi di riabilitazione lungo percorso di cura attraverso un nuovo modello terapeutico che miri ad uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale del paziente. Il progetto ROOMMATE, attraverso il supporto soluzioni tecnologiche avanzate mira a veicolare contenuti educativi e riabilitativi lungo il *continuum* assistenziale, nonché implementare sistemi di supporto alla clinica e a tutti gli *stakeholder* e con un costo complessivo pari a euro 491.392,86;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 2212 del 16 febbraio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «ROOMMATE»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione

del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 13890 del 16 ottobre 2025 reg. UCB n. 162, in data 20 ottobre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.956.625,00 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;



Visto il bando transnazionale lanciato dalla THCS «*Healthcare of the future*» Call 2023, con scadenza il 13 giugno 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ROOMMATE» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Firenze;

Medea S.r.l.;

Vista la Procura notarile rep. n. 3.570 in data 19 giugno 2024 a firma del dott.ssa Veronica Di Nolfo notaio in Rignano sull'Arno (iscritto presso il collegio notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato) con la quale il dott. Paggetti Cristiano, amministratore unico e legale rappresentante della società Medea S.r.l. conferisce procura alla capofila Università degli studi di Firenze, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «ROOMMATE»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «ROOMMATE» per un contributo complessivo pari ad euro 298.525,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ROOMMATE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 17 giugno 2024 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 298.525,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 3514, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 13890 del 16 ottobre 2025 reg. UCB 162, in data 20 ottobre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.



5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2230

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'intero del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A06740

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fonte società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Fonte società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale risulta che l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 369.670,00 si riscontra una massa debitoria di euro 782.523,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 439.173,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, nonché di un atto di pignoramento del c/c bancario da parte di un ex-dipendente;



Considerato che in data 4 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Fonte società cooperativa», con sede in Torino (TO), codice fiscale n. 07720600019 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Raffaella Massaro, nata a Torino (TO) il 1° novembre 1960 (codice fiscale MSSR-FL60S41L219C), domiciliata in Pino Torinese (TO), via Tetto Nuovo n. 26.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «AF Servizi società cooperativa sociale», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «AF Servizi società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;


Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 117.715,00, si riscontra una massa debitoria di euro 265.819,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 150.194,00;

Considerato che in data 5 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella



fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «AF Servizi società cooperativa sociale», con sede in Firenze (FI) (codice fiscale 06293950488), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Sardelli, nato a San Gimignano (SI) il 27 aprile 1969 (codice fiscale SRDSMN69D27H875Z), domiciliato in Empoli (FI), via dei Cappuccini n. 71/C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.M.Agr.A. Cooperativa molisana agro-ambientale cooperativa agricola», in Larino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «CO.M.AGR.A. - Cooperativa molisana agro-ambientale società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;


Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.476.671,00 si riscontra una massa debitoria di euro 2.995.634,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.091.698,00;

Considerato che in data 26 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti



nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «CO.M.AGR.A. - Cooperativa molisana agro-ambientale società cooperativa agricola», con sede in Larino (CB) (codice fiscale n. 00965130701), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959 (codice fiscale MR-RNNA59P67D863D), ivi domiciliata in via strada provinciale 90, n. 15.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

DECRETO 3 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Fronte Rurale Lunigianese società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in Fivizzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1987, con il quale la società cooperativa «Fronte Rurale Lunigianese soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Fivizzano (MS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe Sgobba ne è stato nominato commissario liquidatore;


Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1988, con il quale il rag. Stefano Mannella è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Giuseppe Sgobba, rinunciario;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, con il quale il dott. Giuseppino Argelà è stato nominato nuovo commissario liquidatore in sostituzione del rag. Stefano Mannella, revocato dall'incarico;

Vista la nota del 21 settembre 2023, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario liquidatore, avvenuto in data 14 febbraio 2022;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppino Argelà dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Giuseppino Argelà, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fronte Rurale Lunigianse soc. coop. a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Fivizzano (MS) (codice fiscale n. 81006210454), il dott. Marco Podestà, nato a Sarzana (SP) il 12 aprile 1969 (codice fiscale PDSMR-C69D12I449P), domiciliato in Carrara (MS), Viale XX Settembre n. 268/Bis.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06745

DECRETO 3 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di produzione e lavoro Italiana Appalti società cooperativa a r.l.», in Grottaglie e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1983, con il quale la società cooperativa Cooperativa di produzione e lavoro «Italiana Appalti» soc. coop. a r.l., con sede in Grottaglie (TA) (codice fiscale 00335930731), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Tommaso Iozzino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 gennaio 2025, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 1° novembre 2021;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Tommaso Iozzino dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Tommaso Iozzino, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Cooperativa di produzione e lavoro «Italiana Appalti» soc. coop. a r.l., con sede in Grottaglie (TA) (codice fiscale 00335930731), l'avv. Giuseppe Ancona, nato a Martina Franca (TA) il 4 maggio 1974 (codice fiscale NCNGPP74E04E986X), ivi domiciliato in via Leone XIII n. 2/D.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06746



DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rental Services società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione italiana cooperative, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'*ex art.* 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Rental Service società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art.* 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 168.540,00, si riscontra una massa debitoria di euro 802.945,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 634.405,00;

Considerato che in data 26 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa in data 18 maggio 2020;

Considerato che in data 25 agosto 2020 il competente ufficio ha invitato il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso non ha trasmesso nel termine concesso una situazione patrimoniale aggiornata, a dimostrazione del superamento dello stato di insolvenza;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Rental Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 03520300363), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Annalisa Giannetti, nata a Roma il 25 ottobre 1970 (codice fiscale GNNNLS70R65H501R), ivi domiciliata in Via Giovanni Paisiello n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06747



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 23 luglio 2025.

Sisma Abruzzo 2009: assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali svolte nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 – pagamento contributo per l'assistenza alla popolazione presso strutture alloggiative pubbliche e private. (Delibera n. 38/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'articolo 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'articolo 1-bis ha preVisto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'articolo 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 20,


relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'articolo 7 rubricato «Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie», che ai commi 1 e 2, prevede che, al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della Regione Abruzzo colpita dal sisma, prevede che per l'attuazione, tra l'altro, dell'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 2012 per la voce «assistenza alla popolazione», nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione;

Visto, inoltre, l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del Comitato, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;



Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può destinare quota parte delle risorse, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche per la copertura delle spese obbligatorie connesse a funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sulla base delle effettive esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione (USRA e USRC), istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter della citata legge n. 134 del 2012;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'articolo 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale: 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e in particolare l'articolo 1, comma 406, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 255, della legge

n. 147 del 2013, relative alla copertura delle spese obbligatorie connesse a funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e 3754 del 9 aprile 2009, recanti disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009, che prevedono, tra l'altro, che il Presidente della Regione Abruzzo, avvalendosi dei sindaci dei comuni colpiti dal sisma, individui le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici, disponendo il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2012 che individua nel Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 che proroga la gestione stralcio alla data del 28 febbraio 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e autorità di gestione del PO in attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura, tra cui, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'articolo 1 comma 4, che stabilisce che le risorse destinate alle spese obbligatorie sono assegnate dal CIPESS sulla base dei dati forniti dagli uffici speciali o, per casi specifici, sulla base di dati forniti direttamente dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse e dai soggetti competenti all'attuazione degli interventi; l'articolo 2, comma 1, che stabilisce che il trasferimento delle risorse è effettuato nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato, pre-



via istruttoria da parte della struttura di missione sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori già avviati e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti; l'articolo 2, comma 2, che stabilisce che le risorse assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato e alle loro articolazioni periferiche dotate di contabilità speciale dedicata presso la competente sezione di tesoreria per conto dello Stato, agli istituti o enti pubblici a carattere nazionale dotati di autonomia funzionale e alla Regione Abruzzo sono trasferite direttamente ai predetti soggetti;

Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, e in particolare l'articolo 17 che prevede che a decorrere dalla data del 6 agosto 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi, per i soggetti residenti o stabilmente dimoranti in unità immobiliari valutate agibili con esito di tipo A, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, che stabilisce diversi termini di proroga per l'assistenza nelle strutture alberghiere in relazione alla classificazione dell'unità immobiliare;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e in particolare l'articolo 9, che attribuisce ai comuni il compito di valutare la conservazione e l'ulteriore riconoscimento, tra l'altro, del beneficio della sistemazione alberghiera a condizione che i soggetti interessati attestino, mediante autocertificazione, l'indisponibilità di idonee unità abitative, di proprietà anche dei componenti del nucleo familiare;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2012, n. 135 recante «Regione Abruzzo - ricostruzione post - sisma dell'aprile 2009. Ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione periodo 2013-2015 (articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009 e delibera CIPE n. 35/2009)», come modificata dalla delibera CIPE 17 dicembre 2013, n. 92, «Regione Abruzzo - ricostruzione post - sisma dell'aprile 2009. Rimodulazione delle assegnazioni per spese obbligatorie e beni culturali (delibera CIPE n. 135/2012)», che ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione di risorse a copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere, per un importo pari a 180 milioni di euro, di cui, in particolare, un importo pari a 44,5 milioni di euro per l'assistenza alla popolazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 7540-A del 2 luglio 2025, con la quale viene trasmessa la proposta istruita dalla Struttura di missione, come integrata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 8260-A del 18 luglio 2025, concernente l'assegnazione alla Regione Abruzzo di un importo complessivo pari a 1.507.140,10 euro per la copertura delle prestazioni rese durante la fase post-emergenziale, al fine di garantire la necessaria copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali svolte nel territorio della Regione Abruzzo, secondo la seguente ripartizione:

1.348.293,25 euro, a titolo di sorte capitale, destinati alla copertura delle spese sostenute per prestazioni rese successivamente alla chiusura dello stato di emergenza, ma ancora non liquidate e riferite all'ospitalità ricettiva della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e n. 3754 del 2009;

80.642,24 euro, riferiti alla voce interessi legali e di mora, dovuti al mancato pagamento di fatture emesse dalle strutture ricettive private per prestazioni di ospitalità ricettiva di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e n. 3754 del 2009;

78.204,61 euro, riferiti alle spese legali derivanti dai contenziosi azionati dalle strutture ricettive private per l'ospitalità ricettiva della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 di cui alle ordinanze del Presidente



del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e n. 3754 del 2009;

Tenuto conto che, nel dar seguito alle disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 e n. 3754 del 2009, è stata stipulata una convenzione tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria per regolamentare l'accoglienza alle famiglie sfollate presso le strutture ricettive abruzzesi, che prevede l'obbligo da parte dell'amministrazione regionale del pagamento delle fatture emesse dalle strutture convenzionate comprovanti le prestazioni rese;

Tenuto conto che la cessazione dello stato di emergenza, di cui all'articolo 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, ha determinato la decadenza del ruolo del Commissario delegato per la ricostruzione, assunto dal Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, il passaggio delle competenze alle amministrazioni locali, nonché il versamento delle disponibilità residue della contabilità speciale intestata al Commissario ai comuni, alle province e agli enti attuatori in relazione alle ordinarie attribuzioni di competenza;

Considerato che, con decreto DISET n. 34 del 2013, il titolare della gestione stralcio ha autorizzato il trasferimento alla Regione Abruzzo di una somma pari a 13.622.795,57 euro a copertura delle fatture emesse nei confronti della regione medesima da parte dei soggetti economici che avevano reso servizi di assistenza alberghiera alla popolazione, di cui 12.928.686,09 euro a liquidazione di fatture per prestazioni rese nella fase emergenziale e 694.109,48 euro a liquidazione di fatture per prestazioni rese nella fase post-emergenziale;

Considerato che, con decreto DISET n. 48 del 2013, il titolare della gestione stralcio ha disposto, tra l'altro, il trasferimento di 1.250.000,00 euro a favore di ciascun ufficio speciale, a valere sulle residue disponibilità della contabilità speciale 5281 al fine di provvedere al pagamento di sopravvenienze passive e contenziosi e che a valere su dette risorse, gli uffici speciali hanno liquidato alla Regione Abruzzo un importo, ugualmente ripartito tra gli stessi, pari complessivamente a 350.629,00 euro, a copertura delle prestazioni rese dalle strutture ricettive nella fase post-emergenziale;

Considerato che, successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, la Regione Abruzzo ha continuato a ricevere le fatture ad essa intestate da parte delle strutture ricettive per prestazioni rese nel periodo post-emergenziale e che per alcune di esse la regione non ha provveduto al pagamento per rilevata mancanza di regolarità amministrativa, con ciò determinando l'instaurazione di contenziosi;

Tenuto conto della necessità di ricomporre l'articolata situazione debitoria della regione relativamente alle fatture rimaste insolute, verificando al contempo la sussistenza dei requisiti in capo ai beneficiari dell'ospitalità ricettiva, è stato costituito un gruppo di lavoro formato dal personale della regione e degli uffici speciali per la ricostruzione, le cui risultanze istruttorie hanno consentito la determinazione del fabbisogno per la fase post-emergenziale;

Tenuto conto delle note congiunte degli uffici speciali per la ricostruzione prot. USRA n. 7855 e USRC n. 21633 del 16 dicembre 2022, prot. USRC 3069 del 17 febbraio 2025 e USRA 941/25 del 18 febbraio 2025;

Considerato che, all'esito dell'istruttoria svolta, con la nota n. 0484716/2024 del 12 dicembre 2024, la Regione Abruzzo ha accertato un fabbisogno finanziario complessivo pari a 1.507.140,10 euro per la copertura di spese non ancora liquidate ascrivibili al periodo post-emergenziale, così ripartito:

un importo pari 1.348.293,25 euro, riferito alla voce sorte capitale, relativo alle fatture rimaste impagate per le prestazioni alloggiative rese durante la fase post-emergenziale;

ulteriori esborsi pari a 78.204,61 euro per spese legali e 80.642,24 euro per interessi legali e di mora, derivanti dalle spese relative a contenziosi attivati nei confronti della Regione dai titolari di alcune strutture ricettive per parziale o mancato pagamento delle prestazioni erogate nel periodo post-emergenziale;

Tenuto conto che, nel corso dell'attività istruttoria, l'autorità politica competente ha richiesto alla struttura di missione approfondimenti su alcuni profili di merito, in ordine ai quali la stessa ha formulato due successivi quesiti all'avvocatura generale dello Stato, e che un ulteriore quesito è stato sottoposto alla predetta avvocatura dal Gabinetto del Ministro competente; i predetti quesiti afferivano, in particolare, alle seguenti questioni:

la possibilità di qualificare come «spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009» - come tali da ammettersi al finanziamento a valere sulle risorse per la ricostruzione post-sisma ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013 - le spese fatturate alla Regione Abruzzo dalle strutture ricettive che hanno prestato servizi di alloggio e ospitalità in favore delle popolazioni «sfollate», successivamente alla chiusura dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, allorché erano venute meno le funzioni straordinarie assegnate al Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo quale Commissario di governo per la gestione dell'emergenza ed era tornata a espandersi l'ordinaria competenza dei comuni in materia di alloggio e ospitalità delle persone;

la possibilità di ammettere al finanziamento, a valere sulle medesime risorse per la ricostruzione post-sisma, anche le «spese di contenzioso» (spese legali e interessi legali e/o moratori) derivanti dal mancato tempestivo pagamento delle fatture emesse successivamente alla chiusura della fase emergenziale;

in caso di sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per il finanziamento delle spese predette, l'individuazione nella Regione Abruzzo del soggetto direttamente destinatario delle risorse, senza necessità di previa assegnazione agli Uffici speciali USRA e USRC;

la forma e il contenuto della dichiarazione di manleva della Regione Abruzzo, indicata dall'Avvocatura quale



condizione cui subordinare lo stanziamento delle risorse, «onde evitare duplicazioni di pagamento» e tenere indenni la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Uffici speciali per la ricostruzione;

il significato e la portata da attribuire ai pareri della stessa avvocatura generale dello Stato, con riguardo in particolare alla possibilità che il diritto a percepire le risorse in questione possa essere riconosciuto a qualunque ente pubblico che abbia esercitato in via di fatto le «funzioni essenziali» ovvero al solo ente pubblico che abbia avuto titolo giuridico per lo svolgimento di tali funzioni, nell'assunto che tale titolo abbia continuato a spiegare i propri effetti anche dopo il venir meno del titolo di competenza;

Preso atto che l'avvocatura generale dello Stato si è espressa sui predetti quesiti con i pareri di cui alle note del 1° luglio 2024, del 14 marzo 2025 e dell'8 giugno 2025, e che gli stessi costituiscono parti integranti della proposta di assegnazione;

Considerata la nota della Regione Abruzzo prot. n. 294752 del 14 luglio 2025, recante la dichiarazione di manleva che tiene indenni da obbligazioni derivanti da giudizi pendenti ovvero da contenziosi futuri, oltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche le altre amministrazioni statali e gli uffici speciali per la ricostruzione (USRA e USRC), in linea con quanto espresso dall'avvocatura generale dello Stato nel parere del 14 marzo 2025;

Considerato che la copertura finanziaria dell'importo complessivo di 1.507.140,10 euro è individuata, ai sensi della disposizione legislativa di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 213 del 2023, a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020 all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'articolo 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota prot. DIPE n. 8440-P del 23 luglio 2025, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economi-

ca della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali svolte nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - Pagamento contributo per l'assistenza alla popolazione presso strutture alloggiative pubbliche e private

1.1. Con la presente delibera si dispone l'assegnazione alla Regione Abruzzo di un importo pari a 1.507.140,10 euro per la copertura degli oneri connessi alle prestazioni rese durante la fase post-emergenziale, al fine di garantire la necessaria copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali svolte nel territorio della regione. L'importo assegnato è così ripartito:

1.348.293,25 euro, a titolo di sorte capitale, per la copertura degli oneri connessi alle prestazioni rese successivamente alla chiusura dello stato di emergenza e riferite all'ospitalità ricettiva della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e 3754 del 2009;

80.642,24 euro, a titolo di interessi legali e di mora, dovuti al mancato pagamento di fatture emesse dalle strutture ricettive private per prestazioni di ospitalità ricettiva della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e 3754 del 2009;

78.204,61 euro, a titolo di spese legali derivanti dai contenziosi azionati dalle strutture ricettive private per l'ospitalità ricettiva della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e 3754 del 2009.

1.2. La copertura finanziaria dell'importo complessivo di 1.507.140,10 euro è individuata, ai sensi della disposizione legislativa di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 213 del 2023, a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020 all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

2. Disposizioni finali

2.1. Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite alla Regione Abruzzo, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1860

25A06781



ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2025.

Modifiche al regolamento n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (Provvedimento n. 164/2025).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 2 e 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, in conformità ai propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» in materia di procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali;

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012, recante lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'IVASS con delibere n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'art. 23, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco dei procedimenti di vigilanza di competenza dell'IVASS di cui all'allegato al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

INDICE

Art. 1. Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014

Art. 2. Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 1.

Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014

1. L'allegato 1 è sostituito dall'allegato 1 al presente provvedimento.

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 2 dicembre 2025

Per il direttorio integrato
Il Presidente
SIGNORINI




PROCEDIMENTI DI VIGILANZA
SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE
A. VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E MISURE CAUTELARI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (nonché all'esercizio dell'attività assicurativa unitamente a quella riassicurativa) nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziiale	
	a) Imprese con sede legale in Italia	Art. 13 e art. 14 Cod. ass. Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008 n.10, artt. 4 e 16.		90 gg.
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	Art. 28 Cod. ass. Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008 n.10, art. 32.		90 gg.
2	c) particolari mutue assicuratrici	Art. 55 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg.
	Autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni			
	a) Imprese con sede legale in Italia	Art. 58 e 59 Cod. ass. Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33 art. 12		90 gg.
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	Art. 60 b/s Cod. ass. Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33 art. 29		90 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
3	<p>Autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa (nonché dell'attività assicurativa unitamente a quella riassicurativa) nei rami vita e nei rami danni</p> <p>a) Imprese con sede legale in Italia</p> <p>b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo</p> <p>c) particolari mutue assicuratrici</p>	<p>Art. 15 Cod. ass.</p> <p>Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, art. 20</p> <p>Art. 28 Cod. ass.</p> <p>Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, art. 32</p> <p>Art. 55 Cod. ass.</p>	<p>Servizio Vigilanza Prudenziale</p>	<p>90 gg.</p> <p>90 gg.</p> <p>90 gg.</p>
4	<p>Proroga della data di inizio dell'attività o del periodo di mancata prosecuzione della stessa</p>	<p>Art. 240, comma 1, Cod. ass.</p>	<p>Servizio Vigilanza Prudenziale</p>	<p>60 gg.</p>
5	<p>Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni</p> <p>a) Imprese con sede legale in Italia;</p> <p>b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo.</p>	<p>Art. 59 bis Cod. ass.</p> <p>Art. 60 bis Cod. ass.</p> <p>Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33, art. 17</p> <p>Artt. 16 e 17 Cod. ass.</p>	<p>Servizio Vigilanza Prudenziale</p>	<p>90 gg.</p>
6	<p>Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di stabilimento</p>		<p>Servizio Vigilanza Prudenziale</p>	<p>60 gg.</p>




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
7	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 16, intende appor- tare all'attività	Art. 16 e 17, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
8	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'im- presa con sede legale in Italia, di operare in re- gime di libera prestazione di servizi	Art. 18 e 19, commi 1, 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
9	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 19, intende apportare all'attività	Art. 19, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
10	Riscontro alla comunicazione, da parte di un'im- presa con sede legale in Italia, dell'intenzione di operare in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in altro Stato membro	Art. 21 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
11	Divieto/nulla osta nei confronti di impresa con sede legale in Italia di procedere all'insedia- mento di una sede secondaria in uno Stato terzo o di effettuare, in tale Stato, operazioni in regime di libera prestazione di servizi	Art. 22 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
12	Autorizzazione ad effettuare il calcolo della sol- vibilità di gruppo sulla base del metodo della de- duzione e dell'aggregazione	Art. 216-ter, comma 5, 216-sexies, comma 1, let- tera b) Cod. Ass. Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016, art. 9	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
13	Concessione di agevolazioni previste per le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo operanti in più Stati membri	Art. 51 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziaria	90 gg.
14	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata o di una partecipazione che determina il raggiungimento o il superamento delle soglie del 20, 30 e 50 per cento del capitale o dei diritti di voto	Art. 68, commi 1 e 2, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Comunicazione ISVAP n. 3 del 2 luglio 2009	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg. lavorativi
15	Autorizzazione all'assunzione di una partecipazione, non consistente o consistente, che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato terzo non equivalente	Art. 79, comma 3, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, commi 3 e 4 e art. 12.	Servizio Vigilanza Prudenziaria	90 gg.
16	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese di partecipazione che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata o di una partecipazione che determina il raggiungimento o il superamento delle soglie del 20, 30 e 50 per cento del capitale o dei diritti di voto	Art. 68, comma 3, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Comunicazione ISVAP n. 3 del 2 luglio 2009	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg. lavorativi
17	Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo	Art. 186 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg.




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
18	Iscrizione o cancellazione del gruppo nell'albo delle società capogruppo	Art.210-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, artt. 19-23	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
19	Approvazione delle modifiche allo statuto di imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione	Art. 196 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 5 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 99	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
20	Approvazione delle modifiche allo statuto dell'ultima società controllante	Art. 210-ter, comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, art. 11	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
21	Approvazione delle modifiche allo statuto di società di partecipazione finanziaria mista nel caso in cui il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo ai sensi del d. lgs.30 maggio 2005, n.142 (Provvedimento adottato di intesa con BI)	Art.210-bis, comma 4, 210-ter, comma 7, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
22	Approvazione delle modifiche al programma di attività delle imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione	Art. 197 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 9 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 103	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
23	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del portafoglio di imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane e di Stati terzi	Artt. 198, 200 e 202, comma 1, Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 19 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art.112	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
24	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del ramo d'azienda con trasferimento di portafoglio delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane e di Stati terzi	Art. 198, art. 200 e art. 202 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 22 Regolamento ISVAP n.33 del 10 marzo 2010, art. 115	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
25	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle eventuali modifiche statutarie	Art. 201, commi 1, 2, 3 e 6, art. 202, comma 2, Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 30 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 123	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
26	Autorizzazione a compiere atti in deroga al divieto di atti di disposizione sui propri beni	Art. 221, comma 2, e art. 222, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
27	Autorizzazione, per le imprese multiramo, al trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all'altra	Art. 348, commi 2-novies e 4, Cod. ass. Regolamento ISVAP n.17 dell'11 marzo 2008, art. 10	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg.
28	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria	Art. 231, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
29	Autorizzazione per la realizzazione dei piani di risanamento presentati dai commissari straordinari	Art. 234, comma 4, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
30	Autorizzazione ai commissari straordinari per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità	Art. 234, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
31	Autorizzazione ai commissari straordinari per la sostituzione della società di revisione	Art. 234, comma 6, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
32	Autorizzazione ai commissari straordinari per la convocazione delle assemblee e degli altri organi indicati dall'art. 231, comma 3, Cod. ass.	Art. 234, comma 7, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
33	Approvazione del progetto di bilancio dell'amministrazione straordinaria	Art. 236, comma 2, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
34	Decisione sulla denuncia dell'organo di controllo o dei soci di gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'impresa o alle società controllate	Art. 238, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
35	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'ultima società controllante italiana a revocare o a sostituire gli amministratori delle società del gruppo	Art. 275, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
36	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'ultima società controllante italiana a richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo	Art. 275, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
37	Approvazione della nomina dei liquidatori (imprese in liquidazione ordinaria)	Art. 241, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	45 gg.
38	Autorizzazione ai commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate	Art. 245, comma 6, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	30 gg.
39	Rilascio di parere al Tribunale per la dichiarazione dello stato d'insolvenza	Art. 248, comma 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	30 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
40	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	Art. 250, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 5	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
41	Autorizzazione al compimento di riduzioni di crediti, transazioni, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, atti di straordinaria amministrazione di importo superiore a euro 50.000	Art. 250, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 16	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
42	Cancellazione, restrizione, riduzione di ipoteche e vincoli sui beni mobili nonché cancellazione e annotazione a margine di ipoteche iscritte prima del provvedimento di liquidazione coatta a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto	Art. 245 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 19	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
43	Riscontro alla richiesta di informazioni da parte delle Autorità di altri Stati membri sulle procedure di liquidazione coatta rispetto alle quali l'IVASS è l'autorità competente	Art. 250 comma 4, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
44	Autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex esponenti aziendali, della società di revisione o dell'attuario revisore, nonché all'esercizio dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Art. 250 comma 5, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
45	Autorizzazione ai commissari liquidatori a farsi coadiuvare dalla CONSAP S.p.A. o da terzi	Art. 250 comma 7, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
46	Autorizzazione alla cessione delle attività e delle passività, dell'azienda o di rami d'azienda, nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco	Art. 257, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
47	Approvazione della convenzione di trasferimento del portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami	Art. 257, comma 3, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	45 gg.
48	Autorizzazione ai commissari liquidatori a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali	Art. 257, comma 5, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
49	Autorizzazione ai commissari liquidatori a modificare la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura	Art. 258, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
50	Autorizzazione ai commissari liquidatori alla distribuzione di acconti o all'esecuzione di riparti parziali a favore di aventi diritto	Art. 260, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
51	Autorizzazione ai commissari liquidatori all'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accontamenti	Art. 260, comma 4, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
52	Autorizzazione ai commissari liquidatori al deposito presso il Tribunale della documentazione finale della liquidazione	Art. 261, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
53	Autorizzazione ai commissari liquidatori della proposta di concordato di liquidazione	Art. 262, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
54	Autorizzazione ai commissari liquidatori alla revisione dell'attività di liquidazione coatta amministrativa	Art. 250 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 10 <i>bis</i>	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
55	Determinazione dell'indennità variabile spettante agli organi della procedura liquidativa	Art. 246, comma 3, Cod. ass; art. 280, comma 3, Cod. ass. Provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017 Provvedimento IVASS n. 100 del 15 dicembre 2020 Provvedimento IVASS n. 120 del 24 maggio 2022 Provvedimento IVASS n. 146 del 18 giugno 2024	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
56	Approvazione della convenzione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero	D.M. n. 1° aprile 2008 n. 86	Servizio Vigilanza Prudenziiale	30 gg.
57	Decisione sul reclamo presentato dalle associazioni dei consumatori per l'accertamento delle violazioni di cui al d. lgs. n. 206/2005	Art. 67-undecies, comma 1, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206	Servizio Tutela del Consumatore	120 gg.
58	Approvazione del piano di attività per la concessione dei finanziamenti predisposto dall'impresa	Art. 38, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, art. 14.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg.
59	Accertamento dei requisiti necessari per la qualifica di impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 6	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg.
60	Autorizzazione dell'impresa di assicurazione locale all'esercizio dell'attività assicurativa e rassicurativa nel territorio della Repubblica	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, artt. 7, 16, 17, 18	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg.
61	Autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa e rassicurativa dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, artt. 19, 20, 21, 22.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg.




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
62	Autorizzazione all'esternalizzazione di attività fuori dal SEE da parte dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 54, comma 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
63	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale ad investire temporaneamente in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle generali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 182, comma 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
64	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a localizzare parte degli attivi in uno Stato terzo	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 182, comma 6	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
65	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a localizzare gli attivi in uno Stato terzo	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 202, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
66	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a destinare temporaneamente talune categorie di attivi alla copertura delle riserve tecniche	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 203, commi 3 e 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
67	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale in materia di margine di solvibilità	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 209, comma 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
68	Autorizzazioni in materia di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 211	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
69	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale in caso di modifiche dei prestiti subordinati compresi nel margine di solvibilità disponibile, o nell'ipotesi di un loro rimborso anticipato	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 4, lettera a), nn. 1) e 5)	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
70	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a computare nel margine di solvibilità disponibile i titoli a durata determinata e gli altri strumenti finanziari	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
71	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale ad inserire ulteriori elementi patrimoniali nel margine di solvibilità disponibile	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 6	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
72	Approvazione del piano dei prestiti subordinati a scadenza fissa e a scadenza indeterminata dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, comma 1; art. 226, co. 2.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
73	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale al rimborso anticipato dei prestiti subordinati a scadenza fissa e a scadenza indeterminata	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, commi 3 e 4; art. 226, comma 3.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
74	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale al rimborso dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari aventi o meno una scadenza	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 227, comma 2, lettera a)	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
75	Accertamento della sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate, di titoli a durata indeterminata e di altri strumenti finanziari nel margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 232	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
76	Autorizzazione alla modifica della documentazione relativa alle passività emesse dall'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 232, comma 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.







N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
77	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a comprendere nel margine disponibile determinati elementi patrimoniali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 233.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
78	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a destinare nel margine disponibile le plusvalenze latenti nette relative a tutti gli investimenti	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, artt. 234, 238.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
79	Autorizzazione all'esternalizzazione di funzioni o di attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE non ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
80	Autorizzazione all'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
81	Autorizzazione all'esternalizzazione a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE, ricompreso nell'ambito del gruppo, delle funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi, nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti - o di parte di essi - della funzione antiriciclaggio, in relazione alle istanze presentate dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o dalle sedi secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo	Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 5 Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, artt. 13, commi 1, 4, lettera a) seconda parte e 16, commi 10 e 24	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
82	Autorizzazione all'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo, in relazione alle istanze presentate dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o dalle sedi secondarie di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, nei casi in cui la funzione antiriciclaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, artt. 13, commi 1, 4, lettera a) prima parte e 16, commi 10 e 24	Servizio Ispektorato	90 gg.
83	Autorizzazione all'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo, in relazione alle istanze presentate: <ul style="list-style-type: none"> dalle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in un altro Stato membro o in un paese aderente allo SEE, dagli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia e dalle sedi secondarie in Italia di intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in un altro Stato membro o in un paese aderente allo SEE 	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, artt. 13, comma 1, e 16, commi 10, 24 e 25 Provvedimento IVASS 13 luglio 2021 n. 111, art. 5, comma 1	Servizio Ispektorato	90 gg.
84	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare l'aggiustamento di congruità (c.d. <i>matching adjustment</i>) della	Art. 36-quinquies Cod. ass. Regolamento IVASS n. 26 del 26 luglio 2016, art. 6	Servizio Vigilanza Prudenziaria	6 mesi




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio	Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione del 24 marzo 2015, art. 6, comma 5.		
85	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione a classificare gli elementi dei fondi propri non inclusi nell'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea	Art. 44- <i>octies</i> , comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 30, commi 6 e 7 Regolamento delegato (UE) 2015/35, art. 79	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)
86	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori per la determinazione dei fondi propri	Art. 44- <i>quinquies</i> , comma 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 4 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 5.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)
87	Autorizzazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori per la determinazione dei fondi propri condizionata alla successiva conclusione del contratto	Art. 44- <i>quinquies</i> , comma 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 8 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 6.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)
88	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi della Commissione Europea	Art. 44- <i>quinquies</i> , comma 5, e 44- <i>octies</i> , comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 9 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)
89	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri di base	Regolamento delegato (UE) 2015/35, artt. 71, paragrafo 1, lettera h), 73, paragrafo 1, lettera d), e 77, paragrafo 1, lettera d).	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
		Artt. 44-ter, comma 1, 44- <i>decies</i> , comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, artt. 24, commi 1-4, 25		
90	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione ad un'operazione di scambio o conversione di elementi dei fondi propri di base con altri elementi dei fondi propri di base o di rimborso o riscatto di elementi dei fondi propri di base con proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base	Regolamento delegato (UE) 2015/35, art. 71, paragrafo 2. Art. 44 ter, comma 1, 44- <i>decies</i> , comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 24, comma 5.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
91	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione alla deroga in via eccezionale alla sospensione o riscatto di elementi dei fondi propri	Regolamento delegato (UE) 2015/35, artt. 71, paragrafo 1, lettere j) e k), punto i), 73, paragrafo 1, comma 2, punto i), e 77, paragrafo 1, comma 2, punto i). Art. 44 ter, comma 1, 44- <i>decies</i> , comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 28	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
92	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione alla deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle distribuzioni	Regolamento delegato (UE) 2015/35, artt. 71, paragrafo 1, lettera m), 73, paragrafo 1, lettera h) Art. 44 ter, comma 1, 44- <i>decies</i> , comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 29	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
93	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa (USP) per sostituire un sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard	Art. 45-sexies, comma 7, Cod. ass. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/498 Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, art. 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
94	Autorizzazione all'ultima società controllante italiana a sostituire, nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, un sottoinsieme dei parametri della formula standard con uno o più parametri specifici di gruppo (GSP)	Art. 45-sexies, comma 7, Cod. ass. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/498 Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, art. 14	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
95	Autorizzazione ad un'impresa di assicurazione sulla vita all'applicazione del sotto modulo del rischio azionario del requisito patrimoniale di solvibilità.	Art. 45-novies, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
96	Autorizzazione ad un'impresa di assicurazione sulla vita che applichi il sotto modulo del rischio azionario a tornare ad applicare il metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'art. 45-septies Cod. ass.	Art. 45-novies, comma 7, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
97	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali	Art. 46 bis, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460, art. 2, paragrafo 3 Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art. 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
98	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad apportare modifiche rilevanti	Art. 46-quater, comma 3, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460, art. 7	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	vanti al modello interno ed alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno	Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art.5, comma 3		
99	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e riassicurazione che utilizzano il modello interno completo o parziale a ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base alla formula standard	Art. 46 sexies, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
100	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità	Art. 46-undecies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
101	Autorizzazione ad utilizzare nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari	Art. 47-octies, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 35	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
102	Autorizzazione all'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica	Art. 57-bis Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462, art. 4, paragrafo 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
103	Autorizzazione in materia di scelta della quota proporzionale nel calcolo della solvibilità di gruppo	Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 14, comma 4.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
104	Decisione con cui l'IVASS consente che il deficit di solvibilità dell'impresa controllata sia considerato su base proporzionale	Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 14, comma 5 e art. 15.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
105	Deduzione dei prestiti subordinati e degli altri titoli ammissibili detenuti nelle imprese controllate o partecipate dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo	Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 28, comma 3.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
106	Autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi	Art. 217-ter, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
107	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche	Art. 344-decies, commi 1 e 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 26 del 26 luglio 2016, art. 6.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
108	Autorizzazione a effettuare investimenti in finanziamenti diretti entro limiti più ampi da quelli indicati nell'art. 16, commi. 1-5, del Regolamento IVASS 6 giugno 2016, n. 24	Regolamento IVASS 6 giugno 2016, n. 24, art. 16, comma. 6.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
109	Approvazione del piano di ammortamento dei prestiti subordinati a scadenza fissa dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, comma 1.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
110	Approvazione del criterio di ripartizione degli elementi comuni alle due gestioni	Art. 348, comma 2, lettera c), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
111	Autorizzazione all'ultima società controllante italiana all'uso di ciascun elemento dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista, anche intermedia	Art. 44-quinquies, comma 5 e 216-ter, Cod. ass. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 5, paragrafi 4 e 5 Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 11	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi 6 mesi (in presenza di circostanze eccezionali)




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
112	Autorizzazione all'estensione dell'utilizzo e dell'ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo	Art. 207-octies Cod. ass. Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art. 57 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
113	Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita dall'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo	Art. 4, paragrafo 2, lettera b) Regolamento (UE) n. 648/2012 – c.d. EMIR	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
114	Autorizzazione all'esercizio della deroga prevista dall'art. 3, par. 2 del Regolamento Europeo n. 2015/2205 per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo	Art. 3, paragrafo 2, Regolamento delegato (UE) n. 2015/2205	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
115	Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di scambio delle garanzie per le operazioni infragruppo	Art. 11, paragrafi 6-10 del Regolamento EMIR e art. 32 del Regolamento delegato (UE) 2016/2251	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
116	Autorizzazione all'ultima società controllante italiana all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo	Art. 344-octies, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
117	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse	Art. 344-novies, commi 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
118	Autorizzazione all'applicazione di una deduzione transitoria alle riserve tecniche	Art. 344-decies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
119	Autorizzazione al ricalcolo degli importi delle ri-serve tecniche utilizzati per calcolare la deduzione transitoria da parte dell'IVASS in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa	Art. 344-decies, comma 6, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
120	Autorizzazione all'utilizzo del modello interno di gruppo	Art. 207-octies, commi 2 e 3, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461. Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art. 54.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
121	Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza del gruppo o del regime di autorizzazione e solvibilità di Stati terzi	Art. 214-ter, 216-sexies, comma 1, lettera e), 220-quinques, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, artt. 14-16 Regolamento delegato (UE) 2015/35, Titolo III, Capi I, II, III	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
122	Accertamento ai fini della fusione o della scissione tra gestioni separate o tra fondi interni	Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, art. 35	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla comunica- zione dell'impresa
123	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni consistenti	Art. 79, commi 3 e 3-bis, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, comma 1 e art. 16	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunica- zione dell'impresa
124	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazione non consistente che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con	Art. 79, commi 3 e 3-bis, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, comma 2, lettera a) e art. 16	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunica- zione dell'impresa




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo equivalente			
125	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazione non consistente che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa non finanziaria	Art. 79, commi 3 e 3-bis, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, comma 2, lettera b) e art. 16	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
126	Accertamento a seguito di comunicazione avente ad oggetto l'identificazione di un criterio qualitativo o di una soglia differente nell'individuazione delle operazioni infragruppo significative	Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinquies, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 9; Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450, artt. 20 e 36	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dal pervenimento della documentazione completa
127	Accertamento a seguito di identificazione di un criterio qualitativo o di una soglia differente nell'individuazione delle operazioni infragruppo molto significative	Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinquies, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 10	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dal pervenimento della documentazione completa
128	Accertamento a seguito di identificazione di una soglia differente per l'identificazione delle concentrazioni di rischi significative da parte dell'ultima società controllante italiana	Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinquies, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 21	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dal pervenimento della documentazione completa
129	Accertamento a seguito di comunicazione dell'impresa al fine di poter considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 30, comma 7, art.30-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 4, comma 8	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
				da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento
130	Accertamento a seguito di comunicazione dell'impresa al fine di poter trasmettere la relazione sull'ORSA in una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 30, comma 7, art. 30-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 11, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento
131	Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana dell'intenzione di trasmettere ai fini dell'ORSA di gruppo un documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità	Art. 215-ter, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 12, commi 4 e 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
132	Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana al fine di poter considerare per l'ORSA di gruppo una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 215-bis e art. 215-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 12, comma 7	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento
133	Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana al fine di poter trasmettere la relazione sull'ORSA di gruppo in una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 215-bis, art. 215-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 15, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
				della nuova data di riferimento.
134	Accertamento relativo alle limitazioni all'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno per imprese non appartenenti a un gruppo	Art. 47-quater, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 28; Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
135	Accertamento delle limitazioni o degli esoneri dall'obbligo di informativa periodica delle informazioni analitiche di vigilanza per imprese non appartenenti a un gruppo	Art. 47-quater, comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 29; Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
136	Accertamento delle limitazioni o degli esoneri di cui all'art. 47-quater, commi 4 e 8, del Cod. ass. per imprese appartenenti a gruppi	Art. 47-quater, commi 4 e 8, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 30, commi 1 e 2. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
137	Accertamento ai fini dell'esonero dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione	Art. 47-octies, comma 1 Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 33	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi 90 gg. prima della data di pubblicazione della SFCR
138	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'ultima società controllante italiana dell'intenzione di trasmettere una relazione unica sulla solvibilità e condizione finanziaria	Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 36 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452, art. 9.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
139	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 2 e art. 67, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	nello SEE e non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.			
140	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale nello SEE e appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 2, art. 67, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa
141	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE e appartenente al gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 3 e art. 67, comma 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa
142	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale nello SEE non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
143	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale nello SEE e appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa
144	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni o attività diverse da quelle essenziali o importanti ovvero fondamentali a un fornitore residente al di fuori dello	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 69, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	SEE e non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.			
145	Accertamento ai fini del divieto all'esercizio dell'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra controparti stabilite nell'Unione	Art. 4, paragrafo 2, lettera a), Regolamento (UE) n. 648/2012 - c.d. EMIR	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla notifica dell'intenzione di avvalersi dell'esenzione
146	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione a un fornitore con sede legale nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo delle funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti della funzione anticiclaggio - o parte di essi - in relazione alla comunicazione di imprese con sede legale in Italia o di sedi secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 1 Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a) seconda parte e 16, commi 12, 19 e 24.	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa
147	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione anticiclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, in relazione alle imprese con sede legale in Italia o a sedi secondarie di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, nel caso in cui la funzione anticiclaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a), prima parte, e 16, commi 12, 19 e 24.	Servizio Ispektorato	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
148	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, in relazione alle comunicazioni inviate: <ul style="list-style-type: none"> dalle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in paesi SEE; dagli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in paesi SEE 	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, comma 1, 16, commi 12, 19, 24 e 25, e 23, comma 2. Provvedimento IVASS 13 luglio 2021 n. 111, art. 5, comma 2, e 8.	Servizio Ispettorato	45 gg. dalla comunicazione della sede secondaria o dell'intermediario assicurativo
149	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione a un fornitore con sede legale nello SEE delle funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti della funzione antiriciclaggio, o parte di essi, in relazione alla comunicazione di imprese con sede legale in Italia o di sedi secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 2 Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a), seconda parte, e 16, commi 11, 19 e 24.	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
150	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE in relazione alle imprese con sede legale in Italia o alle sedi secondarie di imprese aventi la	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a), prima parte, e 16 commi 11, 19 e 24.	Servizio Ispettorato	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	sede legale in uno Stato terzo nel caso in cui la funzione anticicliaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa			
151	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione anticicliaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE in relazione alle comunicazioni inviate: <ul style="list-style-type: none"> dalle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in paesi SEE; dagli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in paesi SEE 	Art. 7, commi, 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, articoli 13, comma 1, 16, commi 11, 19 e 25, 19 e 23, comma 2. Provvedimento IVASS 13 luglio 2021 n. 111, articoli 5, comma 1, e 8	Servizio Ispettorato	60 gg. dalla comunicazione della sede secondaria o dell'intermediario assicurativo
152	Accertamento a seguito di comunicazione da parte di impresa locale in caso di cumulo di più funzioni fondamentali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 47	Servizio Vigilanza Prudenziaria	90 gg. dalla comunicazione da parte dell'impresa
153	Accertamento a seguito di comunicazione di esternalizzazione di attività essenziali o importanti da parte di impresa locale	Art. 51-quater Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 settembre 2016, n. 29, art. 55	Servizio Vigilanza Prudenziaria	45 gg.
154	Accertamento a seguito di comunicazione di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità effettuata da impresa locale	Art. 51-quater del Cod. ass. Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 56.	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
155	Trasferimento e conservazione dei registri assicurativi in luoghi diversi dalla sede legale o dalla sede secondaria	Art. 101 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 art. 5	Servizio Vigilanza Prudenziiale	60 gg.
156	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica soggetta all'iscrizione: -nell'Albo delle imprese assicurative; -nell'Elenco I (imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento); -nell'Elenco II (imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi); -nell'Elenco III (imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento)	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera a) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera a) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziiale Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Vigilanza Prudenziiale o Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione 60gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione 60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione 60gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione 90 o 60 gg.




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	-ovvero implicante un'autorizzazione connessa a detta iscrizione la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, è ripartita tra i Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma			dalla chiusura della finestra temporale di ammissione Il termine varia in relazione a quello previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21.
157		Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera a) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera a) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
158		Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera b) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5 comma 1, lettera b)	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	esclusione previsto dall'articolo 107, comma 4, del Cod. ass.	Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis		
159	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di una società iscritta nell'Albo delle imprese assicurative o negli elenchi annessi al predetto Albo, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui al Titolo III, IV e VI del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
160	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di una società iscritta nell'Albo delle imprese assicurative o negli elenchi annessi al predetto Albo, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti la distribuzione dei prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass..	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotto di Mercato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
161	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di un soggetto iscritto nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti la distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
162	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III e VI del Cod. ass., implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 o 90 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione Il termine varia in relazione a quello previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
163	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III e VI del Cod. ass., non implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
164	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente alla distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass., implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 o 60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione Il termine varia in relazione a quello previsto per l'ulteriore provvedimento di autorizzazione e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
165	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente alla distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass., non implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
166	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica in materie non specificatamente elencate nei precedenti procedimenti, la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, è ripartita tra i Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziaria Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
167	Integrazione su istanza di parte del provvedimento di ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo, la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 12. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 16, comma 2 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziaria Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	60 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
168	Istanza di proroga della sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 13. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, artt. 11, comma 2, e 17, comma 4 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	30 gg.
169	Richiesta di revoca all'ammissione alla sperimentazione di un'attività o di un servizio di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 14. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 14, comma 1, lettera d), punto 2 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	90 o 60 gg. Il termine varia in relazione a quello previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi.
170	Approvazione dello statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-undecies Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
171	Approvazione dei metodi interni di valutazione del rischio ai fini della determinazione dei contributi dovuti dalle imprese aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-quinquies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
172	Differimento del pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-quinquies, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
173	Registrazione ed approvazione del consorzio tra imprese che offrono la copertura per i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici	Art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
174	Pagamento rateale della sanzione pecuniaria comminata dall'IVASS	Art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.



FASI PROCEDIMENTALI





N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
1	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di stabilimento	Art. 23 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg.
2	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi	Art. 24 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg..
3	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'articolo 23 del Cod. ass., intende apportare all'attività in regime di stabilimento e comunicazione all'Autorità competente	Art. 23, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg..
4	Presa d'atto delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'articolo 24 del Cod. ass., intende apportare all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e comunicazione all'Autorità competente	Art. 24, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg.
5	Assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente in caso di trasferimento di portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri	Art. 199 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
6	Parere favorevole alla fusione (o scissione) di impresa di assicurazione con sede legale in Italia in impresa con sede legale in altro Stato membro, o alla costituzione di nuova impresa con sede legale in altro Stato membro	Art. 201, commi 4 e 6, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
7	Parere per la COVIP alla costituzione ed all'esercizio dei fondi pensione aperti	Art. 12, d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252	Servizio Vigilanza Prudenziaria	90 gg.
8	Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative	Art. 20, comma 4, legge 10 ottobre 1990 n. 287	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	30 gg.
9	Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta	Art. 27, comma 1-bis, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e art. 16, comma 5, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore (Delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411)	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg. dal ricevimento della richiesta (45 gg. dal ricevimento della richiesta, in caso di presentazione di impegni se l'Autorità non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ovvero non ritenga manifesta inidoneità agli impegni proposti)




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
10	Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla declaratoria di vessatorietà di clausole contrattuali e in materia di interpelllo sulla vessatorietà delle clausole	Art. 37-bis, comma 5, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), e artt. 23, comma 7 e 24, comma 5, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore (Delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411)	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg. dal ricevimento della richiesta (consultazione facoltativa da parte del responsabile del probabile del procedimento)
11	Parere al Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze su specifiche questioni ed operazioni	Art. 6, comma 9-sexies, Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 Art. 3, comma 4, del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2021 Memorandum di collaborazione IVASS-Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione del 30 novembre 2022	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. (15 in caso di urgenza) dal ricevimento della richiesta.
12	Accertamento della capacità degli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita di versare i contributi straordinari ai sensi dell'art. 274-quinquies, comma 4, Cod. ass.	Art. 274-sexies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
13	Assenso all'esclusione degli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-duodecies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.




SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE
B. VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Iscrizione e reinscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	Artt. 109, 110, 111, 112 e 114 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 29, 31, 32 e 100	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
2	Cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	Art. 113, comma 1, lettera b), e comma 2 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 30, comma 1, lettera b)	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
3	Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione, anche a titolo accessorio, in altri Stati membri. Attività in regime di LPS e stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari di altri Stati membri	Artt. 116, 116-bis, 116-ter, 116-quater e 116-quinques, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 36 e 38.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg.
4	Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E	Art. 109, comma 4, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 33.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	45 gg.
5	Passaggio ad altra sezione del registro	Art. 109 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 34 e 29, commi 1 e 2.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
6	Rilascio di attestazione di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	Art. 109, comma 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 29, commi 2 e 3.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.




SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO
A. VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E MISURE CAUTELARI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti nominati dall'assemblea	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-bis, comma 12, lettera b), e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziiale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
2	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali in caso di eventi sopravvenuti e rinnovi	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-sexies, comma 3, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziiale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
3	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-bis, comma 14, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziaria	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
4	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti se l'indoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-bis, comma 13, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.)
5	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina se l'indoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione di misure correttive	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro,




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
		DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-bis, comma 14, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018		dalla scadenza del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.)
6	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali nominati nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente siano ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-ter, comma 6, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg. dalla comunicazione della nomina (da concludere entro 60 gg.)
7	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti, già in carico presso l'impresa, in caso di assunzione di un incarico aggiuntivo nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-quinquies, comma 2, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg. dalla comunicazione dell'assunzione dell'incarico aggiuntivo (da concludere entro 60 gg.)




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
8	Dichiarazione di decadenza dalla carica in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti o di violazione dei limiti al cumulo degli incarichi	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-octies e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziaria	120 gg. dall'accertamento dei preposti (da concludere entro 60 gg.)
9	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti nominati dall'assemblea dell'impresa locale	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-bis, comma 11, lettera b), del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziaria	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
10	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-bis, comma 13, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziaria	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
11	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o,




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	o insufficiente adozione delle misure correttive	Art. 47-bis, comma 12, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016		in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato all'impresa presa (da concludere entro 60 gg.)
12	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione di misure correttive	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-bis, comma 13, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato all'impresa presa (da concludere entro 60 gg.)
13	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale nominati nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-ter, comma 6, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziaria	60 gg. dalla comunicazione della nomina (da concludere entro 60 gg.)



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	siano ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze			
14	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale in caso di eventi sopravvenuti e rinnovi	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-quinquies, comma 3, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziiale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
15	Dichiarazione di decadenza dalla carica in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziiale	120 gg. dall'accertamento dei preposti (da concludere entro 60 gg.)
16	Dichiarazione di decadenza dei titolari delle funzioni fondamentali in ogni caso di difetto di idoneità	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-octies, comma 1, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziiale	120 gg. dall'accertamento dei preposti (da concludere entro 60 gg.)
17	Dichiarazione di decadenza dalla carica di coloro che svolgono le funzioni fondamentali	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	120 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	<p>di verifica della conformità o di gestione dei rischi nel caso in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> la verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente anche nella materia della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo sia stata attribuita alle unità organizzative che svolgono le funzioni di verifica della conformità o di gestione dei rischi; il difetto di idoneità sia connesso alla prevenzione del riciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo 	<p>DM 2 maggio 2022, n. 88</p> <p>Art. 25-octies, comma 1, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018</p> <p>Art. 47-septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016</p> <p>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</p> <p>Articolo 10, comma 1, lettera e), articolo 13, commi 1 e 4, lettera a), seconda parte, e articolo 15, comma 2, prima parte, del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.</p>		<p>dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)</p>
18	<p>Dichiarazione di decadenza dalla carica della persona che svolge la funzione di verifica della conformità alla normativa vigente limitatamente alla materia della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo nel caso in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> la verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente sia stata attribuita limitatamente alla predetta materia alla specifica unità organizzativa denominata funzione anticiciclaggio, il difetto di idoneità sia comunque connesso alla prevenzione del riciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo 	<p>Art. 76, comma 2-bis, Cod. ass.</p> <p>DM 2 maggio 2022, n. 88</p> <p>Art. 25-octies, comma 1, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018</p> <p>Art. 47-septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016</p> <p>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</p> <p>Articolo 10, comma 1, lettera e), articolo 13, commi 1 e 4, lettera a), prima parte, nonché articolo 15,</p>	Servizio Ispettorato	<p>120 gg.</p> <p>dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)</p>




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
		comma 2, prima parte, del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.		
19	Dichiarazione di decadenza dei soggetti che esercitano cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo, finanziario (cd. divieto di <i>interlocking</i>)	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 36. Regolamento ISVAP n. 42 del 18 giugno 2012, art. 7.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	120 gg. dal ricevimento della documentazione ovvero dall'acquisizione di informazioni circostanziate (da concludere entro 60 gg.)
20	Nomina di un commissario per il compimento di singoli atti	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 229, comma 1, art. 221, commi 1 e 3, lettera a), art. 239; art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
21	Nomina di uno o più commissari per la gestione provvisoria	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 230, comma 1, art. 239 e art. 275 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
22	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa	Art. 240, comma 1, art. 244 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg. dall'accertamento della causa di decadenza




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
23	Approvazione della nomina dei liquidatori nel caso di liquidazione ordinaria	Art. 241, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	45 gg. dalla verifica dei presupposti per la liquidazione
24	Sostituzione dei liquidatori nonché dei componenti degli organi di controllo (imprese in liquidazione ordinaria)	Art. 241, comma 4, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
25	Nomina dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza	Art. 233, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	15 gg. dal provvedimento di amministrazione straordinaria.
26	Revoca o sostituzione dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza	Art. 233, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
27	Nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza	Artt. 246 e 278, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	3 gg. dal provvedimento di liquidazione
28	Revoca o sostituzione dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza	Art. 246, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
29	Nomina di un commissario per il compimento di determinati atti in caso di interessi in conflitto tra gli organi delle procedure e le società del gruppo	Art. 280, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg. dall'accertamento del conflitto



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
30	Richiesta revisione dell'attività di liquidazione coatta amministrativa	Art. 250 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 10 bis.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
31	Divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni	Art. 221, comma 2, art. 222, comma 3, art. 222-bis, comma 3, art. 224, art. 225, comma 1, art. 226 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
32	Divieto di assunzione di nuovi affari	Art. 221, comma 3, lettera b), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
33	Divieto di effettuare nuove operazioni in caso di gravi carenze o violazioni della normativa antiriciclaggio	Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera d), del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
34	Ordine di convocazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo di imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con sede legale in Italia fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni	Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera c), prima parte, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
35	Convocazione diretta degli organi di amministrazione, direzione e controllo di imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli organi collegiali di intermediari assicurativi	Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera c), seconda parte, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	con sede legale in Italia, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato all'ordine di convocazione			l'adozione della misura
36	Divieto a carico delle imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite in un Paese terzo e, se necessario, ordine di cessazione dell'operatività nel Paese terzo	Artt. 7, comma 1, lettera a) e 16 comma 4-bis del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
37	Imposizione a carico delle imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia di limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti in paesi terzi ad alto rischio	Artt. 7, comma 1, lettera a) e 25 comma 4-ter del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
38	Contestazione della violazione e ordine di conformarsi alle disposizioni della legge italiana rivolto alle imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi	Art. 193, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni della legge italiana
39	Contestazione della violazione e ordine di conformarsi alle disposizioni della legge italiana rivolto alle imprese di riassicurazione di altri Stati membri operanti in Italia in regime	Art. 195 bis, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento del mancato rispetto




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	di stabilimento o di libera prestazione di servizi			delle disposizioni della legge italiana
40	Adozione delle misure necessarie, nei confronti di imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, qualora le misure dello Stato di origine siano inadeguate ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative	Art. 193, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
41	Adozione delle misure necessarie, nei confronti di imprese di riassicurazione di altri Stati membri operanti in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, qualora le misure dello Stato di origine siano inadeguate	Art. 195 bis, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
42	Revoca del divieto di assunzione di nuovi affari	Art. 221, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dall'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione
43	Approvazione del piano di risanamento	Art. 222, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla data di presentazione del piano




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
44	Approvazione di un piano di finanziamento a breve termine	Art. 222-bis, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla data di presentazione del piano
45	Approvazione di un piano di finanziamento di gruppo	Art. 216-quinques, comma 3 e 222 bis-commi 1 e 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla presentazione del piano
46	Approvazione del piano di risanamento in caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo	Art. 227, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla data di presentazione del piano
47	Vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche	Art. 221, comma 3, lettera c), art. 222, comma 4, 222-bis, comma 4, art. 225, comma 2, art. 226, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
48	Sospensione o divieto di diffusione di pubblicità dei prodotti assicurativi (violazioni delle norme in materia di trasparenza e correttezza)	Art. 182, commi 4 e 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento delle violazioni sulla trasparenza e correttezza
49	Sospensione o divieto di commercializzazione dei prodotti assicurativi	Art. 184 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento della violazione
50	Divieto di ulteriore commercializzazione di prodotti assicurativi nei rami vita che	Art. 32, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dell'utilizzazione



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	hanno provocato una situazione di squilibrio			sistematica e permanente di risorse estranee ai premi e ai relativi proventi
51	Sospensione o revoca ai sensi dell'art. 70 del Cod. ass. dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68 o di quelle rafforzate	Art. 68, comma 7, art. 70 e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass.
52	Ordine di riduzione delle partecipazioni detenute da imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché dall'ultima società controllante italiana non assicurativa	Art. 81, comma 2, Cod. ass., art. 210-ter, comma 8 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg. dall'accertamento del pericolo per la stabilità dell'impresa
53	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto in imprese di assicurazione o di riassicurazione nonché nell'ultima società controllante italiana non assicurativa	Art. 70, comma 2, e art. 210-ter, comma 8 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass.
54	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione o nell'ultima società controllante italiana non assicurativa in caso di violazione dei protocolli di autonomia	Art. 75, comma 2, e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	90 gg. dal rifiuto della dichiarazione, dalla scadenza del termine assegnato per



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				renderla, dalla scoperta della comunicazione di dati falsi o dall'inutile decorso del termine per il rispetto degli impegni
55	Ordine di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi	Art. 67-undevices, comma 3, d.lgs. n. 206/2005	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	120 gg. dall'accertamento della violazione in materia di commercializzazione a distanza
56	Iscrizione e cancellazione del gruppo nell'albo dei gruppi	Art. 210-ter Cod. ass. Artt. 24 e 26 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione e la cancellazione del gruppo nell'albo dei gruppi.
57	Variazione e aggiornamento dell'albo delle imprese locali	Art. 24 del Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla comunicazione delle avvenute variazioni da parte dell'imprenditore



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
58	Divieto di commercializzazione di prodotti assicurativi ramo vita per le imprese locali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 59, co. 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 59, comma 3
59	Poteri dell'IVASS in presenza di operazioni infragruppo rilevanti dell'impresa locale soggette a comunicazione	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 251	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 251
60	Poteri dell'IVASS in presenza di operazioni infragruppo significative dell'impresa locale soggette a comunicazione annuale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 255	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 255 c. 1
61	Imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a seguito di valutazione dello scostamento a livello di impresa individuale nel caso in cui sia identificato uno scostamento significativo a livello di gruppo	Regolamento IVASS 19 gennaio 2016, n. 17, art. 10	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
62	Ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in presenza di cambiamenti significativi del profilo di rischio dell'impresa	Art. 45-quater, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
63	Sostituzione di un sottogruppo dei parametri specifici utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici in sede	Art. 45-terdecies, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia			
64	Imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo	Artt. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 19 gennaio 2016, n. 17, art. 11, comma 4. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento IVASS n. 17/2016 (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)
65	Modifica dell'imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo	Artt. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento IVASS n. 17/2016 (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
66	Revoca dell'imposizione della maggioranza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo	Artt. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
67	Richiesta all'impresa di pubblicare l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo	Art 47-novies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
68	Richiesta all'impresa di pubblicare l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo in caso di mancata trasmissione del Piano di risanamento	Art 47-novies, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
69	Accertamento del contrasto con i principi di sana e prudente gestione delle operazioni in gruppo e eventuale imposizione di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli	Regolamento IVASS 16 ottobre 2016, n. 30, art. 16, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
70	Accertamento del contrasto con i principi di sana e prudente gestione delle concentrazioni di rischi e eventuale imposizione di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli	Regolamento IVASS 16 ottobre 2016, n. 30, art. 26, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
71	Notifica dell'IVASS all'impresa di ogni decisione che identifica una frequenza inferiore rispetto a quella annuale per la trasmissione della relazione periodica	Regolamento IVASS 6 dicembre 2016, n. 33, art. 31, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi dalla chiusura dell'esercizio
72	Notifica dell'IVASS all'ultima società controllante italiana di ogni decisione che identifica una frequenza inferiore rispetto a quella annuale per la trasmissione della relazione periodica	Regolamento IVASS 6 dicembre 2016, n. 33, art. 31, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi dalla chiusura dell'esercizio




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
73	Ordine di ritornare a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard	Art. 46-septies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
74	Decisione motivata avente ad oggetto la richiesta di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo, qualora risulti inappropriato l'utilizzo della formula standard	Art. 46 octies Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
75	Imposizione di una maggiorazione di capitale dell'impresa	Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 4. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 12	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)
76	Modifica dell'imposizione di una maggiorazione di capitale dell'impresa	Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 6. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 15	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)
77	Revoca dell'imposizione di una maggiorazione di capitale dell'impresa	Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 6.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
		Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 15		
78	Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza del gruppo o del regime di autorizzazione e solvibilità di Stati terzi	Art. 214-ter, 216-sexies, comma 1, lettera e), 220-quinques Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, artt. 14-16 Regolamento delegato (UE) 2015/35, Titolo III, Capi I, II e III	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
79	Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo della società con sede in uno stato terzo in cui sussistono ostacoli al trasferimento delle informazioni	Art. 210-quater, commi 1 e 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, art. 7	Servizio di Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
80	Adozione di misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa	Art. 223 bis Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento
81	Limitazione della deduzione transitoria di cui all'art. 344-decies, comma 3	Art. 344-decies, comma 7, Cod- ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 344-decies, comma 7 Cod. ass.
82	Imposizione all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 344-undecies del Cod. ass.	Art. 344-undecies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'informativa di cui all'art. 344-undecies, comma 1, Cod. ass.




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
83	Revoca dell'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies da parte dell'IVASS	Art. 344-undecies, comma 6, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla presentazione della relazione annuale di cui all'art. 344-undecies, comma 5 del Cod. ass.
84	Adozione di misure preventive o correttive nei confronti di singole imprese di assicurazione o riassicurazione	Art. 188, comma 3-bis, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
85	Adozione nei confronti di singole imprese di assicurazione o riassicurazione del provvedimento di divieto dell'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi	Art. 188, comma 3-bis, lettera a), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
86	Adozione nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione delle misure preventive o correttive di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 188, comma 3-bis, del Cod. ass., ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici	Art. 188, comma 3-quater, Cod. ass.	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
87	Adozione di misure correttive, incluse quelle previste dall'articolo 188 del Cod. ass. nei	Art. 220-novies, comma 1, lettera a), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	confronti di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista			per l'adozione della misura
88	Adozione di misure correttive, incluse quelle previste dall'articolo 188 del Cod. ass. nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica	Art. 220-novies, comma 1, lettera b), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
89	Ordine di convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo di imprese di assicurazioni fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni	Art. 188, commi 1, lettera b), Cod. Ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
90	Convocazione diretta dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo di imprese di assicurazioni, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato all'ordine di convocazione	Art. 188, commi 1, lettera c), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
91	Revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 Art. 12 del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
92	Poteri di vigilanza relativi alla violazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/1011	Art. 41, par. 1, lettere g), h), i), j) del Regolamento (UE) n. 2016/1011 Art. 4-septies.1, comma 3, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
93	Misure adottate dall'IVASS per attenuare un rischio rilevante per la stabilità finanziaria di un ente finanziario (impresa di assicurazione)	Art. 30, par. 4, Regolamento (UE) 2017/2402	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'individuazione del rischio rilevante
94	Misure adottate dall'IVASS per attenuare un rischio rilevante per la stabilità finanziaria del sistema finanziario nel suo complesso	Art. 30, par. 4, Regolamento (UE) 2017/2402	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	90 gg. dall'individuazione del rischio rilevante
95	Divieto o limitazione; - della commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; - di un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando un'attività o una prassi o un prodotto di investimento assicurativo solleva timori significativi in merito alla tutela degli investitori	Art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1286/2014	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
96	Divieto o limitazione; - della commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi	Art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1286/2014	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	90 gg. dall'accertamento dei presupposti




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	rativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; - di un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando costituisce una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro			
97	Integrazione d'ufficio del provvedimento di ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 12. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 16, comma 2 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	60 gg.
98	Revoca d'ufficio dell'ammissione alla sperimentazione	Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100 Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 15.	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati	60 gg.



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
			Servizio Ispettorato	
99	Comunicazione operazioni infragruppo	Art. 216, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016, artt. 13, 14 e 15	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione
100	Accertamento del venir meno delle condizioni per il differimento del pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-quinquies, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla data dell'accertamento
101	Identificazione di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 142	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
102	Perdita delle condizioni richieste per l'identificazione di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 142	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
103	Identificazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione da sottoporre ai test di penetrazione basati su minacce (TLPT)	Regolamento (UE) n. 2022/2554 Regolamento Delegato (UE) 2025/1190 della Commissione del 13 febbraio 2025	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
104	Nomina dei componenti del Collegio dell'Arbitro assicurativo	Art. 187.1 Cod. ass. Art. 4 del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 Disposizioni tecniche e attuative dell'IVASS del 23 maggio 2025 di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215	Servizio Tutela del Consumatore	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del mercato e



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				della clientela per la designazione dei componenti di loro spettanza
105	Decadenza dei componenti del Collegio dell'Arbitro assicurativo	Art. 187.1 Cod. ass. Art. 4, comma 11, lett. a), del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 Paragrafo 4.7 delle Disposizioni tecniche e attuative dell'IVASS del 23 maggio 2025 di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215	Servizio Tutela del Consumatore	60 gg. dall'accertamento dei presupposti
106	Revoca dei componenti del Collegio dell'Arbitro assicurativo	Art. 187.1 Cod. ass. Art. 4, comma 11, lett. b), del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 Paragrafo 4.7 delle Disposizioni tecniche e attuative dell'IVASS del 23 maggio 2025 di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215	Servizio Tutela del Consumatore	60 gg. dall'accertamento dei presupposti
107	Nomina dei componenti del Collegio di Garanzia	Art. 324-octies, comma 3, Cod. ass. Art. 19 del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				per la designazione di uno dei componenti esperti in materia assicurativa
108	Decadenza dei componenti del Collegio di Garanzia	Art. 324-octies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg. dall'accertamento dei presupposti
109	Revoca dei componenti del Collegio di Garanzia	Art. 324-octies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg. dall'accertamento dei presupposti



FASI PROCEDIMENTALI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca parziale della autorizzazione (ivi comprese le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo)	Art. 242, comma 4, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	120 gg. dall'accertamento di una delle ipotesi di cui all'art. 242
2	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale dell'autorizzazione e di liquidazione ordinaria dell'impresa (ivi comprese le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo)	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 242, comma 4, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato
3	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione coatta amministrativa	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 242, commi 4 e 5, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, art. 264, art. 276, commi 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato
4	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di liquidazione coatta amministrativa di impresa in liquidazione ordinaria	Art. 241, comma 2, ultimo periodo, art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	120 gg. dalla mancata sostituzione dei liquidatori ordinari
5	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in amministrazione straordinaria	Art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità e violazioni




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
6	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in liquidazione ordinaria	Art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità e violazioni
7	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di liquidazione coatta amministrativa di impresa non autorizzata	Art. 265 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento dello svolgimento di attività assicurativa in assenza di autorizzazione
8	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di scioglimento degli organi ordinari dell'impresa	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 231, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità o perdite patrimoniali
9	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di proroga dell'amministrazione straordinaria	Art. 231, comma 5, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. prima della scadenza dell'amministrazione straordinaria



SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO


B. PROCEDIMENTI D'IMPUGNAZIONE

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Impugnazione della delibera assembleare assunta con diritti di voto inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni ex art. 68 non siano state ottenute, siano state sospese o revocate ovvero per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli artt. 69 e 70 Cod. ass.	Art. 74, comma 2, e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese
2	Impugnazione della delibera assembleare assunta con il voto dei titolari di partecipazioni di cui all'art. 68 del Cod. ass. privi dei requisiti di onorabilità	Art. 77, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese
3	Impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio di imprese di assicurazione e di riassicurazione	Art. 102, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziiale	6 mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese




SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO
C. PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI


N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (per cause diverse dalla richiesta dell'interessato)	Art. 113, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 30, 45, comma 2	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dal provvedimento di radiazione o dall'acquisizione dell'esito delle verifiche periodiche effettuate dall'IVASS o dalla ricezione della comunicazione della perdita dei requisiti
2	Decadenza dall'iscrizione o dall'idoneità conseguita a seguito di controlli sul contenuto delle autocertificazioni	Art. 71 e art. 72 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione dell'esito delle verifiche periodiche effettuate dall'IVASS o dalla ricezione di comunicazione relativa alla perdita dei requisiti




N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
3	Adozione di misure in caso di violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione di servizi	Art. 116-septies, commi 2 e 4, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 2.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta il permanere della condotta irregolare nonostante la richiesta di intervento rivolta da IVASS all'Autorità home.
4	Adozione di misure in caso di violazioni degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento	Art. 116-octies, commi 1, 3 e 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 2.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta il permanere della condotta irregolare nonostante la richiesta di intervento rivolta da IVASS all'Autorità home
5	Adozione di misure in caso di violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani	Art. 116-novies Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione, tramite pro-



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				pria iniziativa ovvero su segnalazione dell'Autorità host
6	Adozione di misure in caso di violazione delle disposizioni nazionali di interesse generale	Art. 116-decies Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione
7	Adozione di misure in caso di mancata notifica dell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi	Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 1	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione
8	Sospensione per massimo 60 giorni della commercializzazione o divieto di offrire un prodotto IBIP per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del Regolamento (UE) n. 1286/2014	Art. 4-septies, comma 1, lettere a) e b), Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
9	Ordine: - di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi da parte di soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa; - diretto ai provider di telefonia e connettività di impedire l'accesso – tramite linea fissa e mobile	Art. 9, par. 4, lettera g) del Regolamento (UE) 2017/2394 Art. 144 bis del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del d. lgs. 9 aprile 2003 n. 70	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento della violazione



N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	– al pubblico italiano ai domini internet attraverso i quali viene svolta attività di intermediazione in difetto delle necessarie autorizzazioni e abilitazioni			
10	Identificazione degli intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio da sottoporre ai test di penetrazione basati su minacce (TLPT)	Regolamento (UE) n. 2022/2554 Regolamento Delegato (UE) 2025/1190 della Commissione del 13 febbraio 2025	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perampanel, «Perampanel Teva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 440 del 2 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/106.

Procedura europea n. DE/H/7919/001-006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PERAMPANEL TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, Italia.

Confezioni:

«2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350016 (in base 10) 1KXM20 (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350028 (in base 10) 1KXM2D (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350030 (in base 10) 1KXM2G (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 7×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350042 (in base 10) 1KXM2U (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350055 (in base 10) 1KXM37 (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350067 (in base 10) 1KXM3M (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350079 (in base 10) 1KXM3Z (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350081 (in base 10) 1KXM41 (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350093 (in base 10) 1KXM4F (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350105 (in base 10) 1KXM4T (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 7×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350117 (in base 10) 1KXM55 (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350129 (in base 10) 1K9MG3 (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350131 (in base 10) 1KXM5M (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350143 (in base 10) 1KXM5Z (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350156 (in base 10) 1KXM6D (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350168 (in base 10) 1KXM6S (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350170 (in base 10) 1KXM6U (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350182 (in base 10) 1KXM76 (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350194 (in base 10) 1KXM7L (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350206 (in base 10) 1KXM7Y (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350218 (in base 10) 1KXM8B (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350220 (in base 10) 1KXM8D (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350232 (in base 10) 1KXM8S (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350244 (in base 10) 1KXM94 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350257 (in base 10) 1KXM9K (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350269 (in base 10) 1KXM9X (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350271 (in base 10) 1KXM9Z (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350283 (in base 10) 1KXMB C (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350295 (in base 10) 1KXMBR (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350307 (in base 10) 1KXMC3 (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350319 (in base 10) 1KXMC H (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350321 (in base 10) 1KXMC K (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350333 (in base 10) 1KXMC X (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 052350345 (in base 10) 1KXMD9 (in base 32).

Principio attivo: perampanel.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Pliva Croatia Ltd., Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Croazia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 23 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06748

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di daptomicina, «Xelltempra»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 451 dell'11 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/135.

Procedura europea n. SE/H/2492/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale XEL-TEMPRA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Xellia Pharmaceuticals APS, con sede legale e domicilio fiscale in Dalslandsgade 11, 2300 Copenhagen S, Danimarca.

Confezioni:

«350 mg polvere per soluzione iniettabile per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 052510017 (in base 10) 1L2HB1 (in base 32);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 052510029 (in base 10) 1L2HBF (in base 32).

Principio attivo: daptomicina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Xellia Pharmaceuticals APS - Dalslandsgade 11, 2300 Copenhagen S, Danimarca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:


classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamsulosina, tamsulosin cloridrato, «Tamsulosina Eg Stada».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 453 dell'11 dicembre 2025

Codice pratica: RU/2025/027.

Procedura europea n. DK/H/3520/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TAMSULOSINA EG STADA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6 - 20136 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052062015 (in base 10) 1KNTTZ (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052062027 (in base 10) 1KNTUC (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052062039 (in base 10) 1KNTUR (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052062041 (in base 10) 1KNTUT (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052062054 (in base 10) 1KNTV6 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052062066 (in base 10) 1KNTVL (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 x 1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062078 (in base 10) 1KNTVY (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 x 1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062080 (in base 10) 1KNTW0 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 x 1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062092 (in base 10) 1KNTWD (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 x 1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062104 (in base 10) 1KNTWS (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 x 1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062116 (in base 10) 1KNTX4 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 x 1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062128 (in base 10) 1KNTXJ (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062130 (in base 10) 1KNTXL (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 35 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062142 (in base 10) 1KNTXY (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062155 (in base 10) 1KNTYC (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062167 (in base 10) 1KNTYR (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062179 (in base 10) 1KNTZ3 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062181 (in base 10) 1KNTZ5 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 112 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062193 (in base 10) 1KNTZK (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062205 (in base 10) 1KNTZX (in base 32).

Principi attivi: tamsulosina cloridrato.

25A06749



Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa S.A., Avda. Miralcampo 7, Pol. Ind. Miralcampo, Azuqueca de Henares (Guadalajara) 19200, Spagna;
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel 61118, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 21 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06750

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di richiesta di referendum

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 dicembre 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 138 della Costituzione:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli artt. 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1 della Costituzione?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio legale dell'avv. Carlo Guglielmi sito in Via Tacito n. 41 - 00193 Roma.

25A06932

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal pubblico demanio marittimo dello Stato di aree demaniali marittime per complessivi m² 112.719, riportate nel catasto terreni del Comune di Sant'Antioco, ai fogli di mappa 9, 13 e 16 ed identificate con varie particelle (mappali) riportate in atti.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 10 ottobre 2025, riportato nel registro decreti al n. 183 del 10 ottobre 2025, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - al n. 3471 in data 1° dicembre 2025 - l'area demaniale marittima sita



nel Comune di Sant'Antioco (SU) località Sa Barrà, piazzale Caduti di Nassiriya, lungomare S. Olla e C. Colombo, Parco giardino, piazza Ferralasco - sulla quale insistono opere di difficile rimozione incamerate ai sensi dell'art. 49 del cod. nav. tra le pertinenze del pubblico demanio marittimo, identificata al catasto terreni del Comune di Sant'Antioco al foglio 9, particelle 1243, 1244, al foglio 13 particelle 2942, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5740, 5750, 5765, 5766, 5767, 5768, 5772, 5773, 5774, 7394, 8202, 8203, 8205, 8206, 8207, 8208, 8210, 8212, 8213, 8214, 8215, 8218, 8222, 8223, 8225, 8226, 8227, 8228, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8239, 9051, 9165, 9207, 9211, 9212, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9687, al foglio 16 particelle 236, 4901,

4908, 4912, 4914, 4917, 4918, 4924, 5642, 6147, 6152, 6160, 6168, 6170, 6542, 6551, 6552, 6553, 6628, 6629, 6631, 6632, 6634, 6635, 6637, 6638, 6641 e al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 13, particelle 9051, 9165 e al foglio 16, particelle 5642 sub 1, 6551, 6552, 6553 - è entrata a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 10 ottobre 2025, avendo perso, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

25A06744


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2025-GU1-295) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 2 0 *

€ 1,00

